
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Acquiescenza alla sentenza, parte solo parzialmente vittoriosa: è configurabile in caso di manifestazione dell'intento di procedere all'esecuzione?

Posto che l'acquiescenza alla sentenza è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione va confermato che, in linea di principio, la manifestazione dell'intento di procedere all'esecuzione, espressa attraverso la notifica della sentenza integrata dal pedissequo atto di precetto, non costituisce per l'intimante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza medesima allorché sia risultato solo parzialmente vittorioso, essendo evidente in tal caso la volontà di realizzare nel più breve tempo quanto riconosciutogli in sentenza, senza rinunciare necessariamente alle richieste non accolte.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.6.2015, n. 13399

...omissis...

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta nel controricorso, sul rilievo che lo stesso è stato notificato alle parti personalmente, presso la loro residenza di Alessandria, anziché presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, l'avvxxxxxxx

Rileva la Corte che tale eccezione non è fondata, poiché - in conformità a precedente giurisprudenza alla quale l'odierna pronuncia intende dare continuità - la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l'inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso (Cass. 14 maggio 2004 n. 9242 e Cass. 27 settembre 2011 n. 19702); per cui l'intervenuta costituzione della parte destinataria della notifica, a mezzo di controricorso, determina la sanatoria della nullità, secondo la regola generale dell'art. 156 c.p.c., comma 3, applicabile anche al giudizio di cassazione (Cass. 15 ottobre 2004 n. 20334).

Osserva, altresì, il Collegio - sempre in via pregiudiziale - che non può essere condivisa l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti con riferimento all'art. 329 c.p.c. Orbene, l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prescritta dalla legge) è configurabile quando la parte interessata abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso e univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Questa Corte ha più volte ribadito che l'acquiescenza consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa, sia in forma tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, inequivocabilmente, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e i predetti atti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (ex multis, Cass. n. 16460 del 2004; Cass. n. 2826 del 2008). In linea di principio, la manifestazione dell'intento di procedere all'esecuzione, espressa attraverso la notifica della sentenza integrata dal pedissequo atto di precetto, non costituisce per l'intimante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza medesima allorchè sia risultato - come nella specie - solo parzialmente vittorioso, essendo evidente in tal caso la volontà di realizzare nel più breve tempo quanto riconosciutogli in sentenza, senza rinunciare necessariamente alle richieste non accolte (in termini, Cass. n. 26156 del 2006).

Venendo all'esame dell'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. per avere la corte distrettuale determinato la provvigione con riferimento ad una sola parte e non già - come avrebbe dovuto - per ciascuna delle parti contrattuali. L'illustrazione del mezzo è conclusa dalla formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di Cassazione se l'art. 2755 (rectius art. 1755) c.c. debba essere inteso nel senso che ciascuna parte dell'affare (acquirente e venditore) debba la provvigione al mediatore, e a doverla in solido siano le persone che, eventualmente più d'una, costituiscono la stessa parte contrattuale, o invece se debba essere inteso nel senso che tutte le parti contrattuali (acquirente e venditore) debbano una sola provvigione in solido".

Si tratta di censure infondate, essendo la decisione conforme al diritto, per cui merita di essere condivisa, anche se occorre qualche precisazione.

Il problema essenziale ed unico della causa consiste nello stabilire se il giudice del gravame nel determinare il quantum dovuto a titolo di provvigione abbia o meno tenuto conto della sussistenza di ipotesi di mediazione cd. bilaterale e la soluzione dipende dall'indagine sul tenore del dispositivo.

Invero la mediazione si concreta nello svolgimento da parte del mediatore di un'attività materiale di "messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.), derivando poi il suo diritto alla provvigione dal fatto che l'affare si sia concluso "per effetto del suo intervento" (art. 1755 c.c.). In particolare, la "messa in relazione" delle parti attiene all'instaurazione ad opera del mediatore di un contatto necessario e sufficiente all'avvio delle trattative su un determinato affare.

Su tali premesse la corte di appello ha accertato sia il conferimento dell'incarico da parte della venditrice, xxxxxxx sia l'accettazione dell'intermediazione da parte dei coniugi xxxxx acquirenti.

Dall'esame della statuizione emerge che benchè il giudice del gravame abbia liquidato un'unica somma, la condanna tra le parti è stata pronunciata con il vincolo della solidarietà, il quale non è escluso dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, ai sensi dell'art. 1293 c.c..

Orbene, anche a voler ammettere, con la ricorrente, che possa esserci sostanziale identità, dal punto di vista del risultato economico complessivo, tra le parti in relazione all'affare concluso, resta pur sempre il fatto che è stata riconosciuta una solidarietà non prevista dalla legge.

Ora non c'è dubbio circa il diritto del mediatore alla provvigione, ma in tale ipotesi deve ritenersi che debitore della provvigione siano entrambe le parti contraenti con le quali il mediatore ha avuto contatto. La statuizione della solidarietà della obbligazione dal lato passivo, per cui è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione da uno solo degli obbligati, comporta che seppure formalmente unica, nella sostanza l'ammontare della provvigione, essendo stata posta a carico di entrambe le parti contraenti, è stata computata in ragione di un rapporto di mediazione bilaterale (Cass. 16 luglio 201 On. 16625).

Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell'art. 1755 c.c. (per mero errore materiale indicato quale art. 2755), né si riscontra un vizio di motivazione della sentenza impugnata, essendo chiara la ratio decidendi a base della statuizione adottata.

Sul quantum, trattasi, comunque, di una valutazione del giudice di merito, non sindacabile in questa sede, essendo esaurientemente motivata.

Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto illustrato in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice